

RG 2293/ 2022

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

GOLFIERI VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 116, TERRACINA, presso gli avv.ti L'AURORA LILIANA e DE FELICE FABIO che lo rappresentano per mandato in calce al ricorso

avv.ti L'AURORA LILIANA e DE FELICE FABIO
ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, elettivamente domiciliato presso la sede dell'USR per il Lazio, in VIALE RIBOTTA 41 ROMA, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti PRINCIPE EMILIA e MOLFESE ALESSANDRA

Funzionari avv.ti PRINCIPE EMILIA e MOLFESE ALESSANDRA
convenuto

Il giorno 22/08/2022 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: il ricorrente, assistito dall'avv. De Felice, il dott. Calvi, funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, per il Ministero dell'Istruzione, munito di delega che deposita.

Il Giudice

invita i difensori alla discussione, anche in merito all'eventuale necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei "controinteressati", come anche da eccezione di parte convenuta.

L'avv. De Felice contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto e richiesto, ed in particolare il possesso da parte degli ammessi alla mobilità interregionale di titoli di preferenza poziori, mai documentati da parte del MI. Peraltro contesta altresì la regolarità del procedimento anche con riguardo al numero di sedi disponibili ai fini della mobilità interregionale, inferiore a quelli resisi vacanti e, comunque, non conforme alla percentuale normativamente prevista. Sulla base di tale deduzione, riscontrabile dall'allegato E al doc. 9 ric., ritiene altresì che, la presenza nel Lazio di posti vacanti e disponibili, escluda la necessità d'integrazione del contraddittorio.

Chiede che, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'integrazione il MI ponga a sua disposizione l'elenco dei nominativi dei dirigenti in graduatoria e delle relative PEC, il cui possesso è obbligatoria per legge, ovvero che il Tribunale autorizzi la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come peraltro già richiesto in ricorso.



Il dott. Calvi insiste come in memoria e si rende disponibile a porre a disposizione di controparte i dati richiesti ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

I difensori prestano il consenso alla trattazione scritta dell'eventuale prossima udienza.

Il Giudice

-ritenuto che, per costante giurisprudenza, *“in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”* (Cass. n. 14914/2008; conf., ex plurimis, di recente, Cass. n. 36356/2021, secondo cui la pretesa, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza del posto, nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto introdotta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati; *“...il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito... [al ricorrente], necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso... cui esso fu infine destinato”*; onde è inevitabile che la pretesa *“... dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso... [al ricorrente] non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa”*; il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titolo poziore a favore del ricorrente);

-ritenuto che l'esigenza d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “controinteressati” sussista altresì nei casi in cui il ricorrente richieda la tutela anticipata del proprio diritto, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c.;

-considerato che dagli atti non pare allo stato emergere la circostanza della mancata copertura, all'esito della mobilità interregionale, di posti vacanti, resi disponibili ai fini della predetta mobilità interregionale dei dirigenti scolastici;



ordina

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti in graduatoria, per la mobilità interregionale, anno scolastico 2022/2023, verso la Regione Lazio;

-vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di cui al ricorso, e la disponibilità della parte ricorrente a farsi carico della notificazione nelle dette forme;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

-ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

-visto l'art. 151 c.p.c.;

dispone

la notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, della memoria di costituzione del MI e del presente verbale nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti in graduatoria, per la mobilità interregionale, anno scolastico 2022/2023, verso la Regione Lazio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, a spese di parte ricorrente, entro l'8 settembre 2022 e per almeno 7 giorni consecutivi, con le modalità indicate in ricorso salvi gli adeguamenti a quanto sopra;

-ritenuto che occorra consentire, quindi, ai controinteressati che lo ritengano, di costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese;

dispone

il rinvio all'udienza di trattazione del **6.10.2022, ore 9 ss.**;

-visto l'art. 221 D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modifiche;

-ritenuta l'opportunità che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori vengano sostituite dal deposito telematico di note scritte;

-tenuto conto dell'urgenza del procedimento;



dispone

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, da intendersi anche come note difensive autorizzate ex art. 420 e/o ex art. 429 c.p.c., contenenti difese, istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso anche mediante rinvio a quelle già formulate in atto precedente;

assegna

termine per il deposito delle note fino al giorno precedente l'udienza;

avverte

che verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che se nessuna delle parti effettuerà il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi dell'art. 181 co. 1° c.p.c.;

che è facoltà delle parti presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Il Cancelliere
Cristina Stuppia

Il Giudice
Stefano Grillo

